

Commissario liquidatore parte civile anche senza autorizzazione

In materia esistono decisioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità

/ Maurizio MEOLI

Nell'ambito della procedura di **liquidazione coatta amministrativa**, l'[art. 206](#) del RD 267/42 stabilisce che l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli [artt. 2393](#) e [2394](#) c.c., è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Del pari, il commissario liquidatore deve essere autorizzato dall'autorità predetta (che provvede sentito il comitato di sorveglianza), per il compimento degli atti previsti dall'[art. 35](#) del RD 267/42 (in tema di ulteriori poteri dei curatori), in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro, e per la **continuazione** dell'esercizio dell'impresa.

Nulla è detto con riguardo all'ipotesi di **costituzione di parte civile** nel procedimento per bancarotta contro gli amministratori. E sul tema è sorto un conflitto nella giurisprudenza della Cassazione.

La pronuncia della Suprema Corte n. [3407/2005](#), partendo dal presupposto che la costituzione di parte civile si concretizza in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo, ha stabilito che è inammissibile tale costituzione da parte del commissario liquidatore privo di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, considerato che la previsione di cui all'[art. 206](#) del RD 267/42 richiede tale autorizzazione per il promovimento dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e la costituzione di parte civile si sostanzia in un'azione di responsabilità nell'ambito del processo penale; mentre nessun rilievo presenta in quest'ambito l'[art. 200](#) del RD 267/42, che riguarda solo le cause relative a **rapporti di natura patrimoniale dell'impresa** per le quali il Commissario liquidatore sta in giudizio senza la previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Secondo la sentenza n. [20108/2016](#), invece, non può essere condiviso né il suddetto presupposto, né l'indirizzo che su di esso fa leva.

Come precisato da un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte, relativamente ai poteri in materia giudiziale del Commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa non si applica, **neppure in via analogica**, l'[art. 31](#) comma 2 del RD 267/42, che impone l'autorizzazione del giudice delegato affinché il curatore fallimentare possa stare in giudizio. Ciò in quanto il legislatore, mentre ha attribuito al commissario liquidatore gli stessi poteri che competono al curatore (ex [art. 201](#) del RD 267/42), ha regolato l'esercizio dei poteri del primo non con un rinvio generalizzato

alla disciplina dell'esercizio dei poteri da parte del secondo, ma con un rinvio specifico, che, per questo, deve ritenersi esaustivo (art. 206 del RD 267/42). E, quindi, i predetti poteri vanno integrati dall'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza solo se si tratta di promuovere l'azione di responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. e di compiere gli atti di cui all'[art. 35](#) del RD 267/42, nonché quelli necessari per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, e non anche nel caso di proposizione di **impugnazioni** (cfr. Cass. nn. [24908/2008](#) e [2223/1993](#)).

A fronte di ciò, prosegue la pronuncia n. [20108/2016](#), è **da escludere una "sovrapposibilità"** tra l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e l'esercizio dell'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. Ciò appare evidente già in ragione del fatto che la prima azione riguarda anche il danno **non patrimoniale** risarcibile, a norma dell'[art. 2059](#) c.c., quando, tra l'altro, il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (cfr. Cass. SS.UU. n. [26972/2008](#)).

Di conseguenza, la tassatività delle ipotesi in cui il commissario liquidatore agisce in giudizio previa autorizzazione (ipotesi delineate dalla norma con esclusivo riferimento all'azione ex artt. 2393 e 2394 c.c.) impone di ritenere che nel procedimento per bancarotta a carico degli amministratori di una società dichiarata in stato di insolvenza sia ammissibile la costituzione di parte civile del commissario liquidatore non munito di autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione.

Peraltro, conclude la Suprema Corte, potrebbe presentare rilievo anche l'**autorizzazione intervenuta "ex post"** a favore del commissario liquidatore. Ed infatti – ferma restando la generale inapplicabilità nel processo penale della disciplina processualcivile se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma del rito penale (cfr. Cass. SS.UU. n. [47239/2014](#)) – ciò che conta, ai fini dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, è la condizione di efficacia dell'attività del commissario liquidatore così come definita dalla disciplina civilistica.

E, a questo proposito, al caso di specie è possibile applicare il principio di diritto in forza del quale l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, con conseguente possibilità di sanatoria, con effetto "ex tunc", anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel successivo giudizio d'impugnazione (cfr. Cass. n. [19087/2007](#)).